



ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, WELFARE E ENTI LOCALI

AVVISO PUBBLICO “COMUNITÀ SOLIDALI 2022”

MODELLO G

CONVENZIONE UNILATERALE

Il presente documento rappresenta la convenzione regolativa della concessione di finanziamento del progetto “_____”

TRA

Regione Lazio – Direzione competente per le materie dell’Inclusione sociale

E

ODV/APS/Fondazione del terzo settore _____ di seguito
“Ente” con C.F. _____ con sede legale in
via _____ CAP _____, telefono
_____, rappresentato dal suo Presidente, quale legale rappresentante
_____ nato il _____ a
_____.

VISTI:

- Il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’art. 73 del Codice medesimo;
- Il D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2022 al numero 2171;
- L’Art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le Regioni e Province autonome quali soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice;
- L’Accordo di programma tra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ottiene validità legale esclusivamente nell’ipotesi in cui il progetto denominato “_____” verrà ammesso a finanziamento, così come previsto dal paragrafo 8 dell’Avviso pubblico in oggetto;



2. La convenzione stessa disciplina la realizzazione del progetto di cui alla presente, che l'Ente individuato in premessa, si impegna a realizzare nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato nell'Avviso pubblico in oggetto e di quanto indicato nel progetto ammesso a finanziamento, cui si fa rinvio.

Art. 2 Obblighi, responsabilità e compiti dell'Ente beneficiario

1. Nella realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione, l'Ente beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. L'Ente è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3. La Regione Lazio non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.
4. L'Ente beneficiario garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente la Regione Lazio da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.
5. L'Ente beneficiario si impegna altresì a fornire alla Regione Lazio le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, dei quali prende espressamente atto e alla cui pubblicazione acconsente con la sottoscrizione del presente accordo.
6. Sul sito dell'Ente beneficiario dovrà essere pubblicato, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario del progetto, comprensivo del piano economico.
7. L'Ente beneficiario ha l'obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che lo stesso è stato realizzato con il finanziamento concesso dalla Regione Lazio a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all'art. 72 del decreto legislativo n.117/2017.
8. L'utilizzo e/o la pubblicazione dei loghi regionale e ministeriale, resi disponibili all'Ente, dovrà avvenire in conformità alle regole di Identità Visiva in vigore presso Regione Lazio.
9. Qualora l'Ente beneficiario, anche in concorso con altri enti/associazioni/organismi e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dell'intervento in parola o parte di esso, intenda pubblicare, su riviste nazionali ed internazionali i risultati (opere, dati grezzi, sensibili, elaborati, etc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderà con la Direzione regionale competente per materia, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività.



10. L'Ente beneficiario ha l'obbligo di conservare la documentazione amministrativo contabile relativa al progetto, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2220 del Codice civile.

Art. 3 Irregolarità e sanzioni

1. Regione Lazio in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento, qualora l'Ente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:
 - a. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti dall' Avviso pubblico in oggetto;
 - b. non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del Codice del Terzo settore;
 - c. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
 - d. compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
 - e. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
 - f. eroghi le attività in favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
 - g. non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, della presente convenzione;
 - h. apporti variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato un punteggio pari alla soglia minima di ammissibilità a finanziamento;
 - i. non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dall'Avviso pubblico in oggetto o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità dell'avviso medesimo;
 - j. receda senza giustificato motivo dalla presente convenzione.

Art. 4 Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorrerà a partire dalla data di avvio delle attività progettuali. Le attività progettuali saranno avviate entro le tempistiche indicate dall'amministrazione (di norma 30 giorni) con propria nota, indirizzata agli ETS ammessi a finanziamento, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale dedicato alle Politiche Sociali, sezione specifica dell'Avviso pubblico in oggetto.
2. Il termine di validità della presente convenzione coinciderà con l'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni disciplinate dall'Avviso pubblico in oggetto.



3. In caso di mancato avvio delle attività entro il termine di cui al comma 1 e in assenza di idonee giustificazioni, la Regione procederà unilateralmente alla revoca del finanziamento.

Art. 5 Monitoraggio e controllo delle attività

1. Al fine di garantire un corretto e costante monitoraggio delle attività da parte di Regione Lazio, l'Ente beneficiario è tenuto a:
 - a. fornire in qualsiasi momento, se richiesto, specifica documentazione relativa allo stato di avanzamento economico ed operativo del progetto;
 - b. fornire una relazione e rendicontazione finale entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-voci di spesa;
2. Le relazioni e le rendicontazioni di cui al comma precedente dovranno essere redatti in conformità alla modulistica adottata dalla Regione Lazio e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Lazio nella sezione dedicata all'avviso pubblico in oggetto.

Art. 6 Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto,

il legale rappresentante dell'Ente beneficiario

(firmato digitalmente)

La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto